

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 154/2016

Seduta del 28.11.2016

**OGGETTO** AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE ECONOMICHE ANNO 2016 (ART. 40, COMMA 3 TER, D.LGS. N. 165/2001)

L'anno 2016 addì 28 del mese di novembre alle ore 18.00 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1. SCHIAVO Michele	Sindaco	P
2. GASTALDON Mirco	Vice Sindaco	P
3. GIACOMINI Denis	Assessore	P
4. NANIA Enrico	Assessore	P
5. VENTURATO Paola	Assessore	P
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia	Assessore	P

e pertanto complessivamente presenti n. 6 componenti della Giunta

Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.

Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

<p>N. registro atti pubblicati</p> <p><b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b> (ART. 124 d. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal</p> <p>Addì</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</b> (art. 134 D. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il</p> <p>Addì</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>
<p>Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il</p> <p>Addì</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	

**OGGETTO AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO COLLETTIVO DECENTRATO SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE ECONOMICHE ANNO 2016 (ART. 40, COMMA 3 TER, D.LGS. N. 165/2001)**

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTI:

- l'art. 47 del Decreto Legislativo n. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5 del D.Lgs. cit., il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- l'art. 45, comma 3 del D.Lgs. cit., così come modificato dall'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, che dispone: "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, *trattamenti economici accessori collegati:*
  - a) *alla performance individuale;*
  - b) *alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;*
  - c) *all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute*";
- l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, laddove stabilisce, al comma 3 *quinquies*, che "la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e *gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
- l'art. 5 del CCNL del comparto regioni - autonomie locali sottoscritto il 01/04/1999, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, del CCNL 22/01/2004;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 31.7.2009;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto in data 9.7.2008, ed i relativi Accordi annuali per l'utilizzo delle risorse per gli anni dal 2009 al 2012;

VISTI altresì:

- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel quale sono stati recepiti, con la modifica apportata con deliberazione di G.C. n. 10 del 07.02.2011, gli adeguamenti necessari e conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento al recepimento dei principi previsti dal titolo II e III del D. Lgs. 150/2009;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 07.03.2012 con cui è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance;
- il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte normativa di questo Comune, sottoscritto in data 14 ottobre 2013, di durata triennale, adeguato alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 150/2009 in conformità all'art. 65 di detto Decreto, e modificato con successivo Accordo Collettivo Decentrato in data 28.07.2015;

RICHIAMATA la determinazione n. 24 in data 14.03.2016 a firma del Responsabile del Servizio Affari Generali, con cui vengono quantificate per l'anno 2016 in euro 77.574,17 le risorse decentrate c.d. stabili di cui agli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali in data 22.01.2004, con applicazione anche del nuovo vincolo introdotto dell'art. 1 c. 236 della Legge n. 208/2015 - c.d. Legge di stabilità 2016, ai sensi del quale dal 1.1.2016 (nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge delega n. 124/2015 di c.d. riforma della PA) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

RICHIAMATA la propria deliberazione G.C. n. 25 del 16.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui, ai sensi dell'art. 31, comma 3 del CCNL 2004, si integravano le risorse decentrate c.d. variabili del corrente anno 2016 come segue:

- a) euro 16.803,50, in applicazione dell'art. 15, comma 2 del C.C.N.L. 1998/2001, ai fini della corresponsione di compensi destinati all'incentivazione della performance individuale resa dal personale per il raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività e di qualità elencati nelle premesse della medesima deliberazione n. 25/2016 e con espressa previsione di stanziamento in apposito capitolo del PEG 2016 (nell'ambito del programma n. 11 – missione n. 1 del Bilancio di previsione per l'annualità 2016);
- b) euro 6.238,47, importo computato in relazione alle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici, programmate per il 2016 con personale interno, di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm. (ora art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici), rientranti nella previsione dell'art. 15 comma 1 – lettera k) del CCNL 1.4.1999;
- c) euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999, per il finanziamento delle Azioni dell'anno 2016 di attuazione del progetto pluriennale di ulteriore incremento e consolidamento dei servizi erogati dall'Ente (a dotazione organica invariata), finalizzato alla dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti amministrativi ed approvato con deliberazione G.C. n. 88/2014 – descritto nell'allegato sub B) alla medesima deliberazione n. 25/2016 nonché nell'allegato sub B) della sopra citata deliberazione n. 88/2014 – dando atto che l'erogazione degli incentivi avverrà solo a seguito di una precisa rilevazione, a consuntivo, dei risultati realizzati sulla base degli indicatori riportati nella scheda, con le modalità stabilite dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione n. 25/2016 si dettavano, inoltre, le seguenti direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alla conduzione della trattativa ai fini della sottoscrizione dell'Accordo per l'utilizzo delle risorse economiche dell'anno 2016:

- *conformemente agli obblighi di legge e di contratto, i contenuti dell'accordo economico 2016 dovranno essere rispettosi delle pattuizioni dei C.C.N.L., delle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 150/2009 e della disciplina "giuridica" recata dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto dal Comune per il triennio 2013/2015 e successive modifiche;*
- *la complessiva quantificazione della quota di fondo eventualmente destinata nell'anno a progressioni economiche orizzontali deve avvenire tenendo conto dell'ammontare delle risorse decentrate previste dall'art. 34, CCNL 22.01.2004;*
- *una quota significativa delle risorse decentrate – anche se non necessariamente prevalente, pari almeno al 45% come previsto all'art. 9 del CCDI e comunque comprendente l'intero importo delle risorse decentrate c.d. variabili stanziare ex art. 15, comma 5 C.C.N.L. 1.4.1999 - dovrà essere destinata all'incentivazione della performance individuale, in applicazione del sistema di misurazione e valutazione previsto dalla vigente disciplina regolamentare, in attuazione del Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, in correlazione con l'attuazione degli obiettivi del P.E.G.; pertanto, le risorse destinate nell'anno sia a progressioni orizzontali che ad indennità per specifiche responsabilità dovranno essere commisurate sulla base della complessiva entità del fondo, in modo tale da mantenere la suddetta quota del fondo di entità adeguata da riservare alla corresponsione di premi di congrua entità per la performance individuale dei dipendenti;*
- *per quanto concerne in particolare il progetto pluriennale di dematerializzazione – azioni dell'anno 2016 finanziato ai sensi dell'art. 15 c. 5 del C.C.N.L. 1.4.1999, conformemente all'art. 18 del C.C.N.L. 1.4.1999 ed all'art. 17 c. 2 lett. a) del medesimo C.C.N.L. richiamato dallo stesso art. 18, i compensi correlati al merito ed all'impegno di gruppo saranno ripartiti fra i dipendenti coinvolti nella realizzazione del progetto medesimo sulla base dei risultati accertati in applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 - successivamente alla certificazione a consuntivo dei risultati di effettivo incremento di produttività e di miglioramento qualitativo dei servizi da parte del competente Organo di valutazione - e tenendo conto, in particolare, del contributo di ciascuno alla performance complessiva attesa in applicazione degli indicatori specificamente previsti nella apposita Scheda obiettivo del P.E.G. 2016;*
- *per quanto concerne invece gli specifici obiettivi di produttività e di qualità a cui è stato destinato apposito stanziamento di bilancio ai sensi dell'art. 15 c. 2 del C.C.N.L. 1.4.1999, la sussistenza ed il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina contrattuale, con particolare riferimento alla realizzazione degli obiettivi stessi sulla base dei risultati accertati in applicazione del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, saranno certificati, con precisa assunzione di responsabilità, dal competente Organo di valutazione, che accerterà altresì l'effettiva disponibilità a bilancio delle somme all'uopo destinate;*

DATO ATTO che successivamente, con propria deliberazione n. 101 in data 27.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il P.E.G. (comprensivo del c.d. Piano della Performance) per il triennio 2016/2018;

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 126 in data 05.10.2016 di variazione del P.E.G., con cui si approvava specificamente il crono programma delle azioni del progetto pluriennale "trasversale" di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti amministrativi, con riferimento al corrente anno 2016 ed all'anno 2017;

DATO ATTO che:

- con nota del nota del 10 marzo 2016 prot. 5467 il Segretario Comunale, in qualità di Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, provvedeva a convocare, per il giorno 22 marzo 2016, le rappresentanze sindacali esterne ed interne del personale del Comune per l'avvio del tavolo delle

trattative per la sottoscrizione dell'accordo per la ripartizione delle risorse decentrate per l'annualità 2016;

- il giorno 11 aprile 2016 si svolgeva una seconda riunione, nel corso della quale i rappresentanti sindacali – oltre ad avanzare richieste esulanti dalle materie oggetto di contrattazione quali la modifica della disciplina regolamentare dei coordinatori e l'assunzione di un nuovo messo notificatore – proponevano la riduzione della quota minima di risorse decentrate destinata all'incentivazione della performance individuale (prevista nel 45% dall'art. 9 del CCDI) e, soprattutto, l'effettuazione di selezioni per il riconoscimento di progressioni orizzontali da riservare ai soli dipendenti titolari della prima posizione economica di ogni categoria; già in quella sede la Delegazione di parte pubblica, nel riservarsi di acquisire dalla Giunta comunale un indirizzo in merito alla modifica dell'art. 9 del CCDI, escludeva la possibilità di accogliere la proposta relativa alle progressioni orizzontali, in quanto contrastante coi principi legislativi e contrattuali che impongono di fondare tali selezioni esclusivamente su criteri meritocratici di valutazione delle prestazioni e di consentire la partecipazione di tutto il personale alle stesse (cfr. art. 23, D.Lgs. n. 150/2009 - art. 52, D.Lgs. n. 165/2001 – art. 5 C.C.N.L. AA.LL. 31.3.1999); nel corso della riunione venivano avanzate da parte sindacale convincenti osservazioni in merito al coinvolgimento di personale comunale in attività di pertinenza dell'Unione Comuni del Medio Brenta, ed alla conseguente necessità della formalizzazione di assegnazioni parziali all'Unione, ed in termini più generali si contestava la significativa differenziazione dell'importo medio pro capite del trattamento accessorio annuo fra il personale dipendente del Comune di Cadoneghe ed il personale dell'Unione; la Delegazione di parte pubblica esprimeva piena comprensione per quest'ultimo rilievo, secondo un elementare criterio di equità, ma al contempo evidenziava come i CCNL vigenti non consentano oggettivamente di rimediare a questa differenziazione, stante che i dipendenti del Comune possono essere trasferiti all'Unione solo a seguito del conferimento di funzioni all'Unione medesima e che in assenza della cessione del personale dei Comuni associati all'Unione non è consentito in alcun modo integrare le risorse decentrate dell'Unione con quelle provenienti dai Comuni (nell'auspicata prospettiva di costituire un "unico fondo" da ripartire in base ad unico contratto rivolto al personale dell'Unione e di tutti i Comuni associati);

- successivamente, in data 27 aprile 2016 ns. prot. 8726 perveniva dalle segreterie CGIL-CISL-UIL una "richiesta di sospensione della trattativa sul rinnovo contrattuale e discussione di un programma per un contratto decentrato e fondo risorse decentrate unico dell'Unione Medio Brenta e Comuni afferenti all'Unione", con la quale si chiedeva la sospensione delle trattative per il rinnovo contrattuale, a seguito dell'assemblea del personale nella quale era emersa "la chiara volontà di non accettare oltremodo le diverse condizioni di lavoro fra i dipendenti del Comune di Cadoneghe, dell'Unione e degli altri Comuni dell'Unione" e si erano evidenziate le seguenti criticità: "flussi di lavoro non pienamente chiari che rallentano la normale gestione delle pratiche; mancate sostituzioni di dipendenti nel corso degli ultimi anni e ricarico delle competenze su quelli rimasti; commistione fra competenze del Comune e dell'Unione con dipendenti che lavorano per diversi Enti con evidenti rischi di vizi procedurali in quanto non espressamente delegati; sensibile gap retributivo nelle indennità accessorie dei dipendenti, nella possibilità di accedere a progressioni e nella produttività";

- nella suddetta nota prot. 8726/2016 si chiedeva "un incontro urgente con tutti i sindaci dell'Unione al fine di ottenere un impegno preciso e formale per una gestione unica dei dipendenti e dei fondi salario accessorio": tale incontro non si è mai tenuto, in quanto all'epoca i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione avevano chiarito a mezzo stampa che la fusione dei Comuni stessi – sia pure ritenuta interessante in prospettiva futura – non rientrava al momento nei loro programmi politico-amministrativi;

- in data 14 giugno 2016 ns. prot. 12200 perveniva dalle medesime FP CGIL-CISL FP-UIL FPL una "richiesta di incontro urgente per ripresa lavori su CCDI 2016-2018", motivata con la constatazione che "comunque i dipendenti stanno attivando e coprendo ruoli di responsabilità senza avere alcun riconoscimento economico" e con la volontà di affrontare i numerosi punti di criticità evidenziati nella precedente nota prot. 8726/2016;

- con nota del 29 giugno 2016 prot. 13478, il Segretario Comunale, oltre a dare comunicazione della sopravvenuta modifica del vincolo del contenimento della spesa del personale di cui al D.L. n. 113/2016, aveva ribadito che il risultato di una “gestione unica dei dipendenti e dei fondi salario accessorio” potrebbe evidentemente derivare solo dall’assunzione di impegnative decisioni degli organi politici delle Amministrazioni, ed aveva proposto un nuovo incontro per il 18 luglio 2016; a seguito di richiesta di rinvio, aveva provveduto con nota del 11 luglio 2016 prot. 14282 a riconvocare le rappresentanze sindacali per il giorno 7 settembre 2016;

- successivamente allo svolgimento di tale terza riunione, perveniva al protocollo al numero 19839 del 10 ottobre 2016 una conclusiva “comunicazione su contratto decentrato” – a firma sia delle Organizzazioni sindacali territoriali FP CGIL-CISL FP-UIL FPL che della RSU del Comune – con la quale si riferiva “la volontà di non procedere alla firma del contratto decentrato 2016-2018 e nemmeno ad un eventuale accordo annuale per l’anno in corso”, a seguito di votazione unanime di tutti i dipendenti presenti all’assemblea sindacale del 28 settembre 2016, per le motivazioni espresse “nella mancata volontà e disponibilità (anche solo futura) da parte dell’Amministrazione di ascoltare i segnali e le numerose sollecitazioni dei lavoratori, tramite le Organizzazioni sindacali, in merito all’organizzazione, alla carenza di organico e ai continui spostamenti, nonché alla disparità di trattamento con i colleghi dell’Unione Medio Brenta”;

VISTO l’art. 40, comma 3 ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm., che recita come segue: “Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’articolo 40-bis”;

RITENUTO, nell’interesse sia dell’Amministrazione comunale che dei lavoratori del Comune, pur nel rispetto delle prerogative dei soggetti sindacali, di dovere adottare gli atti necessari per superare questa fase di stallo al fine di applicare - seppur in via provvisoria fino alla sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato 2016 da parte delle rappresentanze sindacali, che a tal fine saranno ulteriormente convocate - gli istituti del salario accessorio, nei casi, modi e tempi previsti dalla legge e dai CCNL del comparto, in continuità, tra l’altro, con il precedente contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’utilizzo delle risorse dell’anno 2015: tutto ciò al precipuo fine di incentivare l’impegno e la qualità della performance del personale (ivi compreso il personale incaricato di particolari responsabilità) in funzione dell’attuazione degli obiettivi e progetti rientranti nella pianificazione operativa del P.E.G. ed in generale in funzione del miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dei servizi comunali;

PRESO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 9738 del 6.3.2012, si è pronunciato sulla applicabilità delle previsioni dell’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n.165/2001, fornendo anche utili modalità operative in materia; in particolare, il Dipartimento ha evidenziato che:

- a) il presupposto legittimante l’ applicazione della norma è la mancata intesa tra le parti in sede negoziale decentrata e/o la scadenza del termine della sessione negoziale ove prevista;
- b) il mancato accordo comporta un pregiudizio al buon funzionamento della pubblica amministrazione;
- c) negli atti adottati per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione devono chiaramente essere evidenziati i presupposti di interesse pubblico che rendono necessaria la determinazione unilaterale sostitutiva del mancato accordo;
- e) nei medesimi atti devono risultare i tentativi fatti e volti, comunque, al raggiungimento dell’accordo;
- f) l’atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo ha ipso iure natura transitoria;

g) in ragione della transitorietà dell'atto unilaterale, è opportuno che l'amministrazione, anche in assenza di richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, provi periodicamente a riaprire le trattative per la definizione consensuale dell'istituto controverso;

h) agli atti adottati unilateralmente si applicano sempre le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria di cui all'art. 40-bis del D.Lgs.n.165/2001;

RIBADITO che i presupposti di interesse pubblico che fanno apparire necessaria la determinazione sostitutiva del mancato accordo attengono all'esigenza di assicurare, mediante gli incentivi (premi) correlati alla performance individuale, la regolare continuazione di tutte le attività rivolte alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo previsti dal P.E.G., ivi compresi gli specifici obiettivi al cui raggiungimento è correlato lo stanziamento di risorse decentrate c.d. variabili 2016 deliberato con proprio provvedimento n. 25/2016 sopra citato, ai sensi dei commi 2 e 5 del C.C.N.L. 1.4.1999; si ritiene, inoltre, doveroso dare attuazione agli istituti del salario accessorio collegati alle particolari posizioni di lavoro ricoperte, non solo per lo svolgimento, da parte di alcuni dipendenti, di attività lavorative particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute (per cui vi è una disciplina completa nei C.C.N.L.) ma anche per le particolari responsabilità conferite ad altri dipendenti con atti organizzativi dei rispettivi Responsabili di Servizio (indennità previste e disciplinate dal Contratto Decentrato Integrativo "giuridico" di questo Comune per le figure dei coordinatori e dei responsabili di procedimenti complessi);

DATO ATTO che, comunque, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede, le rappresentanze sindacali del personale del Comune saranno ulteriormente invitate ad una definizione consensuale delle modalità di ripartizione delle risorse decentrate, modalità che, in ogni caso, rimangono sostanzialmente quelle precedentemente applicate;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la sottoscrizione dell'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2016 - nel testo allegato al presente provvedimento sub "1" - che è di contenuto sostanzialmente identico rispetto alla piattaforma contrattuale predisposta dalla Delegazione trattante di parte pubblica e da questa sottoposta alla Delegazione di parte sindacale nell'ambito delle trattative negoziali e risulta senz'altro conforme alle proprie direttive di cui alla più volte citata deliberazione n. 25/2016;

RICHIAMATA la determinazione n. 24 in data 14.03.2016 a firma del Responsabile del Servizio Affari Generali, con cui vengono quantificate per l'anno 2016 in euro 77.574,17 le risorse decentrate c.d. stabili di cui agli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali in data 22.01.2004, con applicazione anche del nuovo vincolo introdotto dell'art. 1 c. 236 della Legge n. 208/2015 - c.d. Legge di stabilità 2016, ai sensi del quale dal 1.1.2016 (nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge delega n. 124/2015 di c.d. riforma della PA) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

VISTA l'ipotesi di atto unilaterale sottoscritta in data 8 novembre 2016;

VISTE le relazioni finanziaria e tecnico-illustrativa predisposte dal competente Responsabile di Servizio;

DATO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole attestando la compatibilità con i vincoli di bilancio ed i vigenti CCNL dei costi ed oneri conseguenti all'ipotesi suddetta;

VISTI i C.C.N.L. per il comparto Regioni-Autonomie locali nel tempo vigenti;

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.m.ii.

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000:

### **SI PROPONE**

1. di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva di atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2016 nell'identico testo allegato sub "1", quale parte integrante, alla presente deliberazione;

2. di dare atto che la presente deliberazione è adottata nel rispetto dei principi di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa di cui all'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 e di riduzione della complessiva spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 ss.mm., dei vincoli inerenti il pareggio di bilancio, l'approvazione del Piano della Performance nonché di tutti gli altri vincoli di legge in materia;

3. di trasmettere la presente alle rappresentanze sindacali interne ed esterne del personale dipendente di questo Comune;

4. di invitare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica a convocare periodicamente le suddette rappresentanze sindacali al fine di tentare la riapertura delle trattative rivolte alla stipula dell'accordo decentrato;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge con separata votazione.

### **PARERE REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere favorevole.

Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Affari Generali

Dott.ssa Lajla Pagini

### **PARERE REGOLARITÀ CONTABILE**

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

si esprime parere favorevole.

si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato.

si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

Vasco Saretta

**ATTO UNILATERALE SOSTITUTIVO DEL MANCATO ACCORDO  
SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 40, COMMA 3 TER, D. LGS N. 165/2001**

VISTI:

- l'art. 47 del Decreto Legislativo n. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5 del D.Lgs. cit., il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- l'art. 45, comma 3 del D.Lgs. cit., così come modificato dall'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, che dispone: "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, *trattamenti economici accessori collegati*:

a) *alla performance individuale;*

b) *alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;*

c) *all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute*";

- l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, laddove stabilisce, al comma 3 *quinquies*, che "la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e *gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

- l'art. 5 del CCNL del comparto regioni - autonomie locali sottoscritto il 01/04/1999, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, del CCNL 22/01/2004;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2008- 2009 sottoscritto in data 31.7.2009;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto in data 9.7.2008, ed i relativi Accordi annuali per l'utilizzo delle risorse per gli anni dal 2009 al 2012;

VISTI altresì:

- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel quale sono stati recepiti, con la modifica apportata con deliberazione di G.C. n. 10 del 07.02.2011, gli adeguamenti necessari e conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento al recepimento dei principi previsti dal titolo II e III del D. Lgs. 150/2009;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 07.03.2012 con cui è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance;

- il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte normativa di questo Comune, sottoscritto in data 14 ottobre 2013, di durata triennale, adeguato alla disciplina

di cui al D.Lgs. n. 150/2009 in conformità all'art. 65 di detto Decreto, e modificato con successivo Accordo Collettivo Decentrato in data 28.07.2015;  
RICHIAMATA la determinazione n. 24 in data 14.03.2016 a firma del Responsabile del Servizio Affari Generali, con cui vengono quantificate per l'anno 2016 in euro 77.574,17 le risorse decentrate c.d. stabili di cui agli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali in data 22.01.2004, con applicazione anche del nuovo vincolo introdotto dell'art. 1 c. 236 della Legge n. 208/2015 - c.d. Legge di stabilità 2016, ai sensi del quale dal 1.1.2016 (nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge delega n. 124/2015 di c.d. riforma della PA) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;  
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 25 del 16.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui, ai sensi dell'art. 31, comma 3 del CCNL 2004, si integravano le risorse decentrate c.d. variabili del corrente anno 2016 come segue:

a) euro 16.803,50, in applicazione dell'art. 15, comma 2 del C.C.N.L. 1998/2001, ai fini della corresponsione di compensi destinati all'incentivazione della performance individuale resa dal personale per il raggiungimento degli specifici obiettivi di produttività e di qualità elencati nelle premesse della medesima deliberazione n. 25/2016 e con espressa previsione di stanziamento in apposito capitolo del PEG 2016 (nell'ambito del programma n. 11 – missione n. 1 del Bilancio di previsione per l'annualità 2016);

b) euro 6.238,47, importo computato in relazione alle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici, programmate per il 2016 con personale interno, di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm. (ora art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici), rientranti nella previsione dell'art. 15 comma 1 – lettera k) del CCNL 1.4.1999;

c) euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999, per il finanziamento delle Azioni dell'anno 2016 di attuazione del progetto pluriennale di ulteriore incremento e consolidamento dei servizi erogati dall'Ente (a dotazione organica invariata), finalizzato alla dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti amministrativi ed approvato con deliberazione G.C. n. 88/2014 – descritto nell'allegato sub B) alla medesima deliberazione n. 25/2016 nonché nell'allegato sub B) della sopra citata deliberazione n. 88/2014 – dando atto che l'erogazione degli incentivi avverrà solo a seguito di una precisa rilevazione, a consuntivo, dei risultati realizzati sulla base degli indicatori riportati nella scheda, con le modalità stabilite dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione n. 25/2016 si dettavano, inoltre, le seguenti direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alla conduzione della trattativa ai fini della sottoscrizione dell'Accordo per l'utilizzo delle risorse economiche dell'anno 2016:

- *conformemente agli obblighi di legge e di contratto, i contenuti dell'accordo economico 2016 dovranno essere rispettosi delle pattuizioni dei C.C.N.L., delle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 150/2009 e della disciplina "giuridica" recata dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto dal Comune per il triennio 2013/2015 e successive modifiche;*
- *la complessiva quantificazione della quota di fondo eventualmente destinata nell'anno a progressioni economiche orizzontali deve avvenire tenendo conto dell'ammontare delle risorse decentrate previste dall'art. 34, CCNL 22.01.2004;*

- una quota significativa delle risorse decentrate – anche se non necessariamente prevalente, pari almeno al 45% come previsto all'art. 9 del CCDI e comunque comprendente l'intero importo delle risorse decentrate c.d. variabili stanziare ex art. 15, comma 5 C.C.N.L. 1.4.1999 - dovrà essere destinata all'incentivazione della performance individuale, in applicazione del sistema di misurazione e valutazione previsto dalla vigente disciplina regolamentare, in attuazione del Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, in correlazione con l'attuazione degli obiettivi del P.E.G.; pertanto, le risorse destinate nell'anno sia a progressioni orizzontali che ad indennità per specifiche responsabilità dovranno essere commisurate sulla base della complessiva entità del fondo, in modo tale da mantenere la suddetta quota del fondo di entità adeguata da riservare alla corresponsione di premi di congrua entità per la performance individuale dei dipendenti;
- per quanto concerne in particolare il progetto pluriennale di dematerializzazione – azioni dell'anno 2016 finanziato ai sensi dell'art. 15 c. 5 del C.C.N.L. 1.4.1999, conformemente all'art. 18 del C.C.N.L. 1.4.1999 ed all'art. 17 c. 2 lett. a) del medesimo C.C.N.L. richiamato dallo stesso art. 18, i compensi correlati al merito ed all'impegno di gruppo saranno ripartiti fra i dipendenti coinvolti nella realizzazione del progetto medesimo sulla base dei risultati accertati in applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 - successivamente alla certificazione a consuntivo dei risultati di effettivo incremento di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da parte del competente Organo di valutazione - e tenendo conto, in particolare, del contributo di ciascuno alla performance complessiva attesa in applicazione degli indicatori specificamente previsti nella apposita Scheda obiettivo del P.E.G. 2016;
- per quanto concerne invece gli specifici obiettivi di produttività e di qualità a cui è stato destinato apposito stanziamento di bilancio ai sensi dell'art. 15 c. 2 del C.C.N.L. 1.4.1999, la sussistenza ed il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina contrattuale, con particolare riferimento alla realizzazione degli obiettivi stessi sulla base dei risultati accertati in applicazione del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, saranno certificati, con precisa assunzione di responsabilità, dal competente Organo di valutazione, che accerterà altresì l'effettiva disponibilità a bilancio delle somme all'uso destinate;

DATO ATTO che successivamente, con propria deliberazione n. 101 in data 27.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il P.E.G. (comprensivo del c.d. Piano della Performance) per il triennio 2016/2018;

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 126 in data 05.10.2016 di variazione del P.E.G., con cui si approvava specificamente il crono programma delle azioni del progetto pluriennale "trasversale" di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti amministrativi, con riferimento al corrente anno 2016 ed all'anno 2017, come modificata con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

DATO ATTO che:

- con nota del 10 marzo 2016 prot. 5467 il Segretario Comunale, in qualità di Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, provvedeva a convocare, per il giorno 22 marzo 2016, le rappresentanze sindacali esterne ed interne del personale del Comune per l'avvio del tavolo delle trattative per la sottoscrizione dell'accordo per la ripartizione delle risorse decentrate per l'annualità 2016;
- il giorno 11 aprile 2016 si svolgeva una seconda riunione, nel corso della quale i rappresentanti sindacali – oltre ad avanzare richieste esulanti dalle materie oggetto di contrattazione quali la modifica della disciplina regolamentare dei coordinatori e l'assunzione di un nuovo messo notificatore – proponevano la riduzione della quota minima di risorse decentrate destinata all'incentivazione della performance individuale

(prevista nel 45% dall'art. 9 del CCDI) e, soprattutto, l'effettuazione di selezioni per il riconoscimento di progressioni orizzontali da riservare ai soli dipendenti titolari della prima posizione economica di ogni categoria; già in quella sede la Delegazione di parte pubblica, nel riservarsi di acquisire dalla Giunta comunale un indirizzo in merito alla modifica dell'art. 9 del CCDI, escludeva la possibilità di accogliere la proposta relativa alle progressioni orizzontali, in quanto contrastante coi principi legislativi e contrattuali che impongono di fondare tali selezioni esclusivamente su criteri meritocratici di valutazione delle prestazioni e di consentire la partecipazione di tutto il personale alle stesse (cfr. art. 23, D.Lgs. n. 150/2009 - art. 52, D.Lgs. n. 165/2001 – art. 5 C.C.N.L. AA.LL. 31.3.1999); nel corso della riunione venivano avanzate da parte sindacale convincenti osservazioni in merito al coinvolgimento di personale comunale in attività di pertinenza dell'Unione Comuni del Medio Brenta, ed alla conseguente necessità della formalizzazione di assegnazioni parziali all'Unione, ed in termini più generali si contestava la significativa differenziazione dell'importo medio pro capite del trattamento accessorio annuo fra il personale dipendente del Comune di Cadoneghe ed il personale dell'Unione; la Delegazione di parte pubblica esprimeva piena comprensione per quest'ultimo rilievo, secondo un elementare criterio di equità, ma al contempo evidenziava come i CCNL vigenti non consentano oggettivamente di rimediare a questa differenziazione, stante che i dipendenti del Comune possono essere trasferiti all'Unione solo a seguito del conferimento di funzioni all'Unione medesima e che in assenza della cessione del personale dei Comuni associati all'Unione non è consentito in alcun modo integrare le risorse decentrate dell'Unione con quelle provenienti dai Comuni (nell'auspicata prospettiva di costituire un "unico fondo" da ripartire in base ad unico contratto rivolto al personale dell'Unione e di tutti i Comuni associati);

- successivamente, in data 27 aprile 2016 ns. prot. 8726 perveniva dalle segreterie CGIL-CISL-UIL una "richiesta di sospensione della trattativa sul rinnovo contrattuale e discussione di un programma per un contratto decentrato e fondo risorse decentrate unico dell'Unione Medio Brenta e Comuni afferenti all'Unione", con la quale si chiedeva la sospensione delle trattative per il rinnovo contrattuale, a seguito dell'assemblea del personale nella quale era emersa "la chiara volontà di non accettare oltremodo le diverse condizioni di lavoro fra i dipendenti del Comune di Cadoneghe, dell'Unione e degli altri Comuni dell'Unione" e si erano evidenziate le seguenti criticità: "flussi di lavoro non pienamente chiari che rallentano la normale gestione delle pratiche; mancate sostituzioni di dipendenti nel corso degli ultimi anni e ricarico delle competenze su quelli rimasti; commistione fra competenze del Comune e dell'Unione con dipendenti che lavorano per diversi Enti con evidenti rischi di vizi procedurali in quanto non espressamente delegati; sensibile gap retributivo nelle indennità accessorie dei dipendenti, nella possibilità di accedere a progressioni e nella produttività";

- nella suddetta nota prot. 8726/2016 si chiedeva "un incontro urgente con tutti i sindaci dell'Unione al fine di ottenere un impegno preciso e formale per una gestione unica dei dipendenti e dei fondi salario accessorio": tale incontro non si è mai tenuto, in quanto all'epoca i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione avevano chiarito a mezzo stampa che la fusione dei Comuni stessi – sia pure ritenuta interessante in prospettiva futura – non rientrava al momento nei loro programmi politico-amministrativi;

- in data 14 giugno 2016 ns. prot. 12200 perveniva dalle medesime FP CGIL-CISL FP-UIL FPL una "richiesta di incontro urgente per ripresa lavori su CCDI 2016-2018", motivata con la constatazione che "comunque i dipendenti stanno attivando e coprendo ruoli di responsabilità senza avere alcun riconoscimento economico" e con la volontà di affrontare i numerosi punti di criticità evidenziati nella precedente nota prot. 8726/2016;

- con nota del 29 giugno 2016 prot. 13478, il Segretario Comunale, oltre a dare comunicazione della sopravvenuta modifica del vincolo del contenimento della spesa del personale di cui al D.L. n. 113/2016, aveva ribadito che il risultato di una "gestione unica dei dipendenti e dei fondi salario accessorio" potrebbe evidentemente derivare solo

dall'assunzione di impegnative decisioni degli organi politici delle Amministrazioni, ed aveva proposto un nuovo incontro per il 18 luglio 2016; a seguito di richiesta di rinvio, aveva provveduto con nota del 11 luglio 2016 prot. 14282 a riconvocare le rappresentanze sindacali per il giorno 7 settembre 2016;

- successivamente allo svolgimento di tale terza riunione, perveniva al protocollo al numero 19839 del 10 ottobre 2016 una conclusiva "comunicazione su contratto decentrato" – a firma sia delle Organizzazioni sindacali territoriali FP CGIL-CISL FP-UIL FPL che della RSU del Comune – con la quale si riferiva "la volontà di non procedere alla firma del contratto decentrato 2016-2018 e nemmeno ad un eventuale accordo annuale per l'anno in corso", a seguito di votazione unanime di tutti i dipendenti presenti all'assemblea sindacale del 28 settembre 2016, per le motivazioni espresse "nella mancata volontà e disponibilità (anche solo futura) da parte dell'Amministrazione di ascoltare i segnali e le numerose sollecitazioni dei lavoratori, tramite le Organizzazioni sindacali, in merito all'organizzazione, alla carenza di organico e ai continui spostamenti, nonché alla disparità di trattamento con i colleghi dell'Unione Medio Brenta";

VISTO l'art. 40, comma 3 ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm., che recita come segue: "Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis";

RITENUTO, nell'interesse sia dell'Amministrazione comunale che dei lavoratori del Comune, pur nel rispetto delle prerogative dei soggetti sindacali, di dovere adottare gli atti necessari per superare questa fase di stallo al fine di applicare - seppur in via provvisoria fino alla sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato 2016 da parte delle rappresentanze sindacali, che a tal fine saranno ulteriormente convocate - gli istituti del salario accessorio, nei casi, modi e tempi previsti dalla legge e dai CCNL del comparto, in continuità, tra l'altro, con il precedente contratto collettivo decentrato integrativo relativo all'utilizzo delle risorse dell'anno 2015: tutto ciò al precipuo fine di incentivare l'impegno e la qualità della performance del personale (ivi compreso il personale incaricato di particolari responsabilità) in funzione dell'attuazione degli obiettivi e progetti rientranti nella pianificazione operativa del P.E.G. ed in generale in funzione del miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dei servizi comunali;

PRESO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 9738 del 6.3.2012, si è pronunciato sulla applicabilità delle previsioni dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n.165/2001, fornendo anche utili modalità operative in materia; in particolare, il Dipartimento ha evidenziato che:

- a) il presupposto legittimante l'applicazione della norma è la mancata intesa tra le parti in sede negoziale decentrata e/o la scadenza del termine della sessione negoziale ove prevista;
- b) il mancato accordo comporta un pregiudizio al buon funzionamento della pubblica amministrazione;
- c) negli atti adottati per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione devono chiaramente essere evidenziati i presupposti di interesse pubblico che rendono necessaria la determinazione unilaterale sostitutiva del mancato accordo;
- e) nei medesimi atti devono risultare i tentativi fatti e volti, comunque, al raggiungimento dell'accordo;
- f) l'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo ha ipso iure natura transitoria;

g) in ragione della transitorietà dell'atto unilaterale, è opportuno che l'amministrazione, anche in assenza di richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, provi periodicamente a riaprire le trattative per la definizione consensuale dell'istituto controverso;

h) agli atti adottati unilateralmente si applicano sempre le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria di cui all'art. 40-bis del D.Lgs.n.165/2001;

RIBADITO che i presupposti di interesse pubblico che fanno apparire necessaria la determinazione sostitutiva del mancato accordo attengono all'esigenza di assicurare, mediante gli incentivi (premi) correlati alla performance individuale, la regolare continuazione di tutte le attività rivolte alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo previsti dal P.E.G., ivi compresi gli specifici obiettivi al cui raggiungimento è correlato lo stanziamento di risorse decentrate c.d. variabili 2016 deliberato con proprio provvedimento n. 25/2016 sopra citato, ai sensi dei commi 2 e 5 del C.C.N.L. 1.4.1999; si ritiene, inoltre, doveroso dare attuazione agli istituti del salario accessorio collegati alle particolari posizioni di lavoro ricoperte, non solo per lo svolgimento, da parte di alcuni dipendenti, di attività lavorative particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute (per cui vi è una disciplina completa nei C.C.N.L.) ma anche per le particolari responsabilità conferite ad altri dipendenti con atti organizzativi dei rispettivi Responsabili di Servizio (indennità previste e disciplinate dal Contratto Decentrato Integrativo "giuridico" di questo Comune per le figure dei coordinatori e dei responsabili di procedimenti complessi);

DATO ATTO che, comunque, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede, le rappresentanze sindacali del personale del Comune saranno ulteriormente invitate ad una definizione consensuale delle modalità di ripartizione delle risorse decentrate, modalità che, in ogni caso, rimangono sostanzialmente quelle precedentemente applicate;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare la sottoscrizione dell'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2016 - nel testo allegato al presente provvedimento sub "1" - che è di contenuto sostanzialmente identico rispetto alla piattaforma contrattuale predisposta dalla Delegazione trattante di parte pubblica e da questa sottoposta alla Delegazione di parte sindacale nell'ambito delle trattative negoziali e risulta senz'altro conforme alle proprie direttive di cui alla più volte citata deliberazione n. 25/2016;

RICHIAMATE, infine:

- la determinazione n. 79 in data 07.11.2016 a firma del Responsabile del Servizio Affari Generali, con cui - a modifica della precedente determinazione n. 24/2016 sopra citata - sono state rideterminate per l'anno 2016 in euro 76.465,74 (in riduzione rispetto all'importo in precedenza stabilito di euro 77.574,17) le risorse decentrate c.d. stabili di cui agli artt. 31 e 32, C.C.N.L. in data 22.01.2004, in applicazione dell'art. 1 c. 236 della Legge n. 208/2015 - c.d. Legge di stabilità 2016, che dal 1.1.2016 ha prescritto la riduzione automatica dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente; tale modifica è stata resa necessaria dal fatto che, a fronte della cessazione per pensionamento nel corso del 2015 di un impiegato cat. B3, con deliberazione G.C. n. 50 in data 20.05.2015 era stata programmata, nel rispetto della vigente disciplina recata dalla c.d. Legge di stabilità 2015, un'assunzione mediante ricollocamento di personale in esubero proveniente da Enti di area vasta, ma tale assunzione non si è più perfezionata in quanto non è pervenuta al Comune alcuna comunicazione della disponibilità di personale collocato in mobilità d'ufficio per la copertura di tale posto;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di autorizzazione alla sottoscrizione del presente atto, con cui sono state rideterminate in euro 21.081,84 le risorse decentrate c.d. variabili, di cui euro 16.081,84, in applicazione dell'art. 15, comma

2 del C.C.N.L. 1998/2001 ed euro 5.000.00 in applicazione dell'art. 5, comma 5 del medesimo CCNL;

tutto ciò premesso, la sottoscritta Dott.ssa Laura Tammaro, Segretario Generale del Comune di Cadoneghe e Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, sottoscrive il presente atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate anno 2016, relativo al personale dipendente, ai sensi dell'art. 40 - comma 3 ter del D.Lgs. n. 165/2001, destinando le risorse e consentendone l'utilizzo come segue.

### *1. Fondo per le progressioni economiche*

Essendo cessata l'efficacia delle disposizioni normative che fino al 2014 impedivano di erogare compensi economici a seguito all'attivazione delle procedure di progressione orizzontale, si è valutata la possibilità di incrementare per l'anno 2015 il fondo delle risorse per progressioni economiche di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) del CCNL 1.4.1999 rispetto all'attuale importo necessario per remunerare le progressioni economiche nella categoria già attribuite (euro 42.109,65).

Tenuto conto della limitata entità della parte c.d. disponibile del Fondo 2016 (al netto delle progressioni già attribuite e delle indennità di comparto) e della necessità di mantenere risorse adeguate sia per la remunerazione di particolari condizioni lavorative di cui al successivo punto 2 e di specifiche responsabilità di cui al successivo punto 3 sia soprattutto per l'obbligo (previsto dall'art. 9 del vigente CCDI) di destinare una quota del fondo - di entità non inferiore al 45% del trattamento accessorio complessivo soggetto a contrattazione - all'assegnazione di premi in applicazione del Sistema di valutazione della performance del personale non apicale di cui al D.Lgs. n. 150/2009, si esclude di effettuare per l'anno 2016 selezioni per l'attribuzione di progressioni economiche.

Si auspica che con il futuro auspicato rinnovo dei CCNL si creino le condizioni per il finanziamento di un incremento del fondo delle risorse per le progressioni suddette già a partire dal prossimo anno.

### *2. Fondo per la remunerazione di particolari condizioni*

Il fondo per le risorse per reperibilità, rischio, disagio, maneggio valori di cui all'art. 17, comma 2, lettere d) ed e) del CCNL 1998-2001, nelle fattispecie meglio definite dal Contratto decentrato integrativo - parte giuridica, per l'anno 2016 si presume in un importo annuo di Euro 2.407,25 e sarà destinato per indennità di rischio, per indennità di disagio e per maneggio valori negli importi stabiliti dai vigenti CCNL e dal suddetto CCDI.

### *3. Fondo per specifiche responsabilità*

Il fondo delle risorse per specifiche responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lettere f) e i) del CCNL 1998 - 2001, per l'anno 2016 è stimato in Euro 17.474,97 e sarà destinato a remunerare:

- specifiche responsabilità per attività di coordinamento in base al CCDI;
- specifiche responsabilità di procedimenti complessi in base al CCDI;
- specifiche responsabilità derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile, Ufficiale di anagrafe ed Ufficiale elettorale in base al CCNL.

Per l'anno 2016, ai dipendenti cui è assegnato in base al CCDI il coordinamento di altro personale sono corrisposte indennità nell'importo annuo di € 1.450,00.

Per l'anno 2016, ai dipendenti cui è formalmente attribuita la responsabilità di procedimenti amministrativi complessi ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - con il conseguimento di un punteggio minimo di 7 punti in base al CCDI ed in base alla graduazione della complessità

prevista nel medesimo CCDI – sono corrisposte indennità con i seguenti importi su base annua:

-punti 7	€ 500,00
-punti 8	€ 600,00
-punti 9	€ 700,00
-punti 10	€ 800,00
-punti 11	€ 900,00;
-punti 12	€ 1.000,00.

#### *4. Fondo per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi*

Il fondo delle risorse per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL 1.4.1999, per l'anno 2016 è stimato in euro 20.469,75, fermo restando che l'importo totale in base al CCDI non potrà essere inferiore al 45% del trattamento accessorio complessivo soggetto a contrattazione per l'anno 2016.

Una quota di detto fondo pari a euro 15.827,07 è finanziata a valere sulle risorse decentrate variabili dell'anno 2016 stanziata ai sensi dell'art. 15, comma 2 del CCNL 1.4.1999 (pari a euro 16.803,50 totali): l'utilizzo avverrà nel rispetto di quanto disposto al comma 4 del citato articolo 15 e in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità individuati con deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 27.07.2016 nell'ambito di quelli previsti per il 2016 nel DUP 2016/2018 (Sezione Operativa). La residua quota di tale risorse pari ad euro 612,09 è destinata al cofinanziamento del fondo per specifiche responsabilità di cui al punto 3, in particolare dell'indennità da riconoscersi ai coordinatori dei servizi sociali, degli appalti e delle manutenzioni impegnati nella realizzazione dei suddetti specifici obiettivi operativi individuati nella deliberazione G.C. n. 101/2016, in particolare di quelli rispettivamente riguardanti: iniziative per integrazione e multiculturalità (Sprar); attuazione del progetto di riorganizzazione e potenziamento, sotto l'aspetto funzionale, dello Sportello al cittadino secondo il modello degli "sportelli polivalenti di seconda generazione"; revisione dello Statuto comunale per l'attivazione di comitati che rappresentino i quartieri (prima fase – progetto biennale); formazione interna del personale sul codice degli appalti riformato e sulle tecniche di redazione dei provvedimenti amministrativi; realizzazione dei lavori pubblici sulla S.P. n. 34, previsti nel Programma lavori pubblici 2016/2018 – Elenco annuale 2016; redazione della 4° variante al Piano degli interventi; redazione piano di zonizzazione acustica; completamento degli interventi manutentivi dello Stadio Martin Luther King; nuovo affidamento pluriennale della manutenzione del verde pubblico ed impostazione azioni di tutela ed incremento del patrimonio arboreo sulla base delle risultanze del recente censimento dello stesso; monitoraggio annuale delle condizioni manutentive e razionalizzazione delle attrezzature presenti nei parchi e giardini pubblici.

Un'ulteriore quota di detto fondo pari a euro 5.000,00 è finanziata a valere sulle risorse decentrate variabili dell'anno 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL 1.4.1999: l'utilizzo avverrà in relazione alla realizzazione delle azioni previste per il corrente anno nell'ambito del progetto pluriennale di dematerializzazione: i compensi correlati al merito ed all'impegno di gruppo saranno ripartiti fra i dipendenti coinvolti nella realizzazione del progetto medesimo sulla base dei risultati accertati in applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 - successivamente alla certificazione a consuntivo dei risultati di effettivo incremento di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da parte del competente Organo di valutazione - e tenendo conto, in particolare, del contributo di ciascuno alla performance complessiva attesa in applicazione degli indicatori specificamente previsti nella apposita Scheda obiettivo del redigendo P.E.G. 2016/2018 per l'annualità 2016.

*5. Risorse previste da specifiche disposizioni di legge*

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera k), in relazione alle specifiche risorse messe a disposizione con la delibera di Giunta comunale n. 25/2016, si dà atto che sono destinati euro 6.238, 47 (al netto oneri riflessi a carico dell'Ente), importo computato in relazione alle attività di progettazione/programmazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici che si prevede di svolgere nel 2016 con personale interno, secondo i criteri stabiliti nelle specifiche previsioni del Regolamento comunale vigente in materia, che sarà prossimamente adeguato alla nuova disciplina di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.

Cadoneghe

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE  
PUBBLICA

(Laura Tammaro)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 154 DEL 28.11.2016

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO